



**Cassa
Geometri**

Cassa Italiana di Previdenza ed
Assistenza dei Geometri
Liberi Professionisti

Ente di diritto privato a base
associativa ex D. Lgs. 509/94

Regime sanzionatorio Cassa Geometri

21/01/2025

SOMMARIO

<u>1</u>	<u>Premessa.....</u>	<u>1</u>
<u>2</u>	<u>Regolarizzazione delle violazioni sui pagamenti dei contributi</u>	<u>2</u>
<u>3</u>	<u>Sanzioni sui pagamenti.....</u>	<u>4</u>
<u>4</u>	<u>Sanzioni sulle dichiarazioni.....</u>	<u>7</u>
<u>5</u>	<u>Interessi</u>	<u>9</u>
<u>6</u>	<u>Rateizzazione F24 (valida dal 2011 al 2019)</u>	<u>11</u>

ELENCO DELLE TABELLE

Tabella 2.1 – Codici tributo F24 della Cassa Geometri.....	3
Tabella 3.1 – Sanzioni da applicare nel caso di irregolarità nel pagamento in un anno in cui le scadenze dei pagamenti erano ancorate a quelle fiscali	4
Tabella 3.2 - Sanzioni minime dal 2021 al 2025	5
Tabella 3.3 - Riepilogo delle scadenze dei pagamenti nell'ultimo quinquennio	6
Tabella 4.1 - Percentuali da applicare per il calcolo delle sanzioni sulle comunicazioni.....	7
Tabella 5.1 - Tasso di interesse per pagamento differito dei contributi minimi	9
Tabella 5.2 - Tasso di interesse applicato in caso di riscossione coattiva	9
Tabella 5.3 - Tasso di interesse di legali	9
Tabella 5.4 - Modalità di calcolo degli interessi di mora	10

1 PREMESSA

Il regime sanzionatorio della **Cassa Geometri** è entrato in vigore dal 21/11/2019 per tutte le fattispecie da regolarizzare non ancora contestate agli interessati. A partire dal 3 agosto 2023 il testo è stato riorganizzato senza innovarne il contenuto.

A questo proposito si evidenzia che dalla dichiarazione reddituale 2011 e fino alla dichiarazione reddituale 2014 non erano previste sanzioni per l'omesso o tardivo o infedele invio dei dati reddituali alla Cassa, ma soltanto per irregolarità od omissione dei versamenti. Le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione (art. 34 del Regolamento sulla contribuzione) sono state reintrodotte a partire dalla dichiarazione reddituale 2015.

Sono invece applicate le sanzioni conseguenti al tardivo, infedele o omesso invio della dichiarazione tramite modello 17 per gli anni 2010 e antecedenti che, se non precedentemente accertate, sono calcolate con i criteri di maggior favore del nuovo regime sanzionatorio (se la regolarizzazione avviene spontaneamente). Le medesime sanzioni sono applicate per le dichiarazioni rese tramite Sezione III del quadro RR del modello Unico/Redditi dal 2015 al 2019 e per le dichiarazioni rese tramite servizio online della Cassa Geometri a partire dall'anno 2020.

Le disposizioni trovano applicazione attraverso il servizio online **Portale dei Pagamenti** con il quale si potrà regolarizzare, in ogni momento, evasioni o ritardi nei pagamenti, così come la tardiva, infedele o omessa presentazione delle dichiarazioni non ancora contestate. Tutto questo sarà possibile fino al momento dell'attivazione del recupero coattivo, in conseguenza del quale troverà però applicazione un regime sanzionatorio più severo – sanzione pari al 25% della contribuzione evasa.

In caso di cartelle esattoriali non pagate da sanare, queste ultime restano regolarizzabili o presso gli agenti della riscossione o direttamente presso la Cassa Geometri. Nel caso in cui venga richiesto di regolarizzare direttamente con la Cassa le morosità già riscossione tramite ruolo esattoriale, i relativi importi sono aggiornati alla data della richiesta di pagamento e maggiorati di eventuali ulteriori oneri maturati. In caso di richiesta di rateizzazione direttamente alla Cassa, viene richiesto il versamento di un acconto.

2 REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI SUI PAGAMENTI DEI CONTRIBUTI

Il regime sanzionatorio della Cassa Geometri prevede due distinte modalità con cui l'iscritto è tenuto a regolarizzare la propria posizione assicurativa, relativamente a contributi non prescritti¹:

- versando i contributi dovuti, comprensivi di sanzioni e interessi, prima dell'emissione di un provvedimento coattivo;
- pagando le somme notificate dalla Cassa Geometri attraverso un provvedimento coattivo.

Nel primo caso, che può essere considerato del tutto analogo all'istituto del **ravvedimento operoso** previsto per il pagamento delle imposte dirette, l'associato beneficia di un regime sanzionatorio agevolato per le sanzioni dovute. Nel secondo caso, l'associato è invece tenuto al pagamento degli oneri accessori in misura piena.

Provvedere al pagamento delle somme non versate in modo spontaneo prima del recupero tramite procedura coattiva consente di beneficiare di un **forte abbattimento delle sanzioni** rispetto al caso di contestazione della Cassa Geometri tramite provvedimento coattivo.

È possibile regolarizzare velocemente e in modo autonomo la propria posizione contributiva usando il servizio online Portale dei Pagamenti, disponibile nell'area riservata del sito web della Cassa Geometri, dal giorno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento.

¹ Se il contributo è relativo ad un periodo parzialmente pagato e prescritto, l'associato può sanare la posizione assicurativa per quel periodo attraverso l'istituto del riscatto, versando un importo commisurato all'evasione e all'importo della riserva matematica, con l'applicazione di un importo minimo per ogni anno regolarizzato.

I codici tributo da utilizzare per la regolarizzazione della posizione contributiva tramite compensazione a saldo zero con crediti fiscali presenti nel proprio cassetto fiscale, attraverso il modello F24 Accise di Agenzia delle Entrate, sono riportati nella Tabella 2.1.

Tipo	Codice tributo F24				
	Contributo	Interessi di rateazione	Maggiorazione 0,4%	Ravvedimento operoso	
				Sanzione	Interessi di mora
Soggettivo Minimo	GE01	GE05	GE07	GE03	GE02
Soggettivo Autoliquidazione	GE11	GE15	GE17	GE13	GE12
Soggettivo Accessorio	GE81	GE85	GE87	GE83	GE82
Integrativo Minimo	GE21	GE25	GE27	GE23	GE22
Integrativo Autoliquidazione	GE31	GE35	GE37	GE33	GE32
Maternità	GE51	GE55	GE57	(*)	GE52
Irregolarità nella comunicazione dei redditi				GE41	

Tabella 2.1 – Codici tributo F24 della Cassa Geometri

(*) La sanzione non è dovuta sul contributo di maternità

Le regole per calcolare sanzioni ed interessi dovuti sono illustrate in modo dettagliato nei prossimi paragrafi.

Attenzione: nel caso in cui si voglia effettuare tramite F24 il pagamento della contribuzione complessivamente dovuta o di una o più rate di una rateizzazione è necessario utilizzare il codice tributo **GE71**.

3 SANZIONI SUI PAGAMENTI

Il tardivo, parziale o omesso versamento dei contributi comporta l'irrogazione di una sanzione (artt. 29 e 33 del Regolamento sulla contribuzione), oltre al pagamento dei contributi e degli interessi dovuti. La misura della sanzione è così determinata:

- 2% del contributo evaso, in caso di pagamento effettuato entro 180 giorni dal termine prescritto (art. 34, comma 6, lettera a) del Regolamento sulla contribuzione);
- 10% del contributo evaso, in caso di pagamento effettuato oltre 180 giorni dal termine prescritto, ma prima della contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso un procedimento coattivo (art. 34, comma 6, lettera b) del Regolamento sulla contribuzione).
- 25% del contributo evaso, in caso di contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso procedimento coattivo (art. 34, comma 5, del Regolamento sulla contribuzione).

Per gli anni che vanno dal 2011 al 2019, in cui il sistema di pagamento della contribuzione era agganciato alle scadenze fiscali e al modello dichiarativo dell'Agenzia delle Entrate, se il pagamento è avvenuto trascorsi 30 giorni dalla scadenza canonica prevista per le imposte dirette, l'importo dei contributi su cui calcolare le sanzioni **deve essere maggiorato dello 0,40%**. Le sanzioni decorrono a partire dal 31-simo giorno.

A titolo esemplificativo, la seguente tabella riepiloga le percentuali da applicare per il calcolo della sanzione per tardivo pagamento, nel caso di pagamento dei contributi tramite modello dichiarativo dell'Agenzia delle Entrate e modello F24 Accise (per gli anni dal 2011 al 2019), nell'ipotesi che la scadenza ordinaria sia fissata per il 16 giugno e che la Cassa Geometri **non abbia già provveduto ad effettuare l'accertamento**.

Data di pagamento	% sanzione	Tributi da pagare	Importo su cui calcolare la sanzione
Prima della contestazione tramite provvedimento coattivo			
Entro il 16 giugno	Nessuna	Contributo	Nessuna sanzione
Dal 17 giugno al 16 luglio	Nessuna	Contributo Maggiorazione dello 0,40% sul contributo	
Dal 17 luglio al 12 gennaio dell'anno successivo	2%	Contributo Maggiorazione dello 0,40% sul contributo	Contributo + Maggiorazione dello 0,40%
Dal 13 gennaio dell'anno successivo fino all'emissione di un provvedimento coattivo	10%	Sanzione Interessi (vedi Capitolo 4)	
A seguito della contestazione tramite provvedimento coattivo			
Con l'emissione di un provvedimento coattivo (ad esempio, iscrizione a ruolo)	25%	Contributo Maggiorazione dello 0,40% sul contributo Sanzione Interessi (vedi Capitolo 4)	Contributo + Maggiorazione dello 0,40%

Tabella 3.1 – Sanzioni da applicare nel caso di irregolarità nel pagamento in un anno in cui le scadenze dei pagamenti erano ancorate a quelle fiscali

Le sanzioni non si applicano al contributo di maternità

Considerando che la percentuale per il calcolo della sanzione sale al 25% del contributo evaso nel caso in cui la regolarizzazione non avvenga prima della contestazione coattiva da parte della Cassa, è evidente il vantaggio di effettuare il pagamento spontaneamente, anche in forma rateizzata attraverso il servizio Portale dei Pagamenti.

La sanzione calcolata in base alle percentuali riportate non può essere inferiore all'1% del contributo soggettivo minimo dell'anno di competenza e non può essere superiore al 50% del contributo soggettivo complessivamente dovuto (art. 34, comma 8, del Regolamento sulla contribuzione). **La soglia minima non si applica per i pagamenti tardivi effettuati entro 30 giorni dalla scadenza** (art. 34, comma 6, lettera a) del citato regolamento).

La sanzione è sempre arrotondata all'euro (art. 34 comma 9). Per il passaggio dai valori in centesimi ai valori in unità di euro, gli importi devono essere arrotondati:

- per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro;
- per difetto, se inferiore a detto limite.

Ad esempio, se il calcolo della sanzione porta al risultato di euro 200,50 la sanzione effettivamente dovuta diventa euro 201,00, mentre nel caso in cui il risultato sia euro 200,49 diventa euro 200,00.

La seguente tabella riporta la misura della sanzione minima nell'ultimo quinquennio:

Anno	Soggettivo minimo	Sanzione minima
2021	euro 3.340	euro 33
2022	euro 3.340	euro 33
2023	euro 3.405	euro 34
2024	euro 3.680	euro 37
2025	euro 4.205	Euro 42

Tabella 3.2 - Sanzioni minime dal 2021 al 2025

Il regolamento della Cassa Geometri prevede, infine, che ogni violazione (riferita ad ognuno dei contributi dovuti) comporti l'irrogazione di una sanzione; l'associato è tenuto a pagare la sommatoria di tali sanzioni (art. 38 del Regolamento sulla contribuzione).

È importante evidenziare che gli importi delle sanzioni minime e massime sono sempre riferiti al contributo nel suo complesso. Quindi, nel caso di più violazioni relative allo stesso contributo che danno luogo a più sanzioni, la sanzione dovuta è la sommatoria di tali sanzioni, a cui si devono applicare i limiti minimo e massimo.

Ad esempio, nel caso 4 rate di 50 euro per il tributo soggettivo minimo 2018 (per un dovuto totale di 200) pagate tutte con più di 180 giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata, la sanzione accertata con le nuove regole non è pari a 4 x 33 euro (ovvero al 10% di ogni rata adeguata al minimo) = 132 euro, ma è pari a 4 x 5 euro (ovvero il 10% di ogni rata) = 20 euro → **33 euro** (adeguamento alla sanzione minima). Analogamente, nel caso di pagamento in due rate di 1.000 euro, se la prima sanzione è pari a 20 euro (2% di 1.000 per

pagamento entro 180 giorni) e la seconda è pari a 100 (10% di 1000 per pagamento oltre 180 giorni), la sanzione effettivamente dovuta non è pari a 133 euro (33 euro di sanzione minima per la prima violazione + 100 euro per la seconda violazione), ma a **120 euro**, in quanto la sanzione complessivamente dovuta per il tributo è superiore alla sanzione minima.

La Tabella 3.3 riporta le scadenze di tutti i pagamenti (anno tassazione) dell'ultimo quinquennio.

Anno	Rata	Scadenza ordinaria	Scadenza differita
2021	Unica soluzione o rateizzazione Cassa in 4 o 10 rate	15 ottobre 2021	N/A
2022	Unica soluzione o rateizzazione Cassa in 4 o 10 rate	30 settembre 2022	N/A
2023	Unica soluzione o rateizzazione Cassa in 4 o 10 rate	16 ottobre 2023	N/A
2024	Unica soluzione o rateizzazione Cassa in 4 o 8 rate	7 ottobre 2024	N/A
2025	Unica soluzione o rateizzazione Cassa in 4 o 6 rate	30 settembre 2025	N/A

Tabella 3.3 - Riepilogo delle scadenze dei pagamenti nell'ultimo quinquennio

4 SANZIONI SULLE DICHIARAZIONI

Il Regolamento sulla contribuzione della Cassa (art. 29, comma 1) prevede l'irrogazione di sanzioni nel caso si commettano le seguenti irregolarità od omissioni nelle comunicazioni obbligatorie:

- **Comunicazione tardiva:** eseguire con ritardo una delle comunicazioni obbligatorie. È considerata tardiva (art. 30) la dichiarazione che viene presentata oltre i termini previsti, ma entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del termine di regolare inoltro.
- **Comunicazione omessa:** omettere di rendere una delle comunicazioni obbligatorie. È considerata omessa (art. 31) la dichiarazione che non viene presentata o viene presentata dopo il 31 dicembre dell'anno di scadenza del termine di regolare inoltro.
- **Comunicazione infedele:** fornire dati infedeli in occasione della presentazione di una delle comunicazioni obbligatorie. È considerata infedele (art. 32) la dichiarazione che contiene imponibili difformi di oltre € 1.000 rispetto a quelli dichiarati ai competenti uffici fiscali ovvero accertati dalla Cassa Geometri.

Le sanzioni per le fattispecie sopra elencate **non si applicano** per le comunicazioni dovute tramite il quadro RR del modello Unico PF dell'Agenzia delle Entrate per gli anni di dichiarazione **dal 2011 al 2014**.

Per le dichiarazioni dovute dal 2015 e fino al 2019 tramite il modello dichiarativo dell'Agenzia delle Entrate sono applicate, solo nel caso di omessa od infedele comunicazione, le sanzioni previste dall'articolo 34 del Regolamento sulla contribuzione.

Tutte le sanzioni previste dal regolamento trovano invece applicazione per le dichiarazioni presentate direttamente alla Cassa, come ad esempio quelle relative agli anni antecedenti alla dichiarazione dei redditi 2011 (Unico 2011 PF) o successive al 2019.

Se la violazione sugli obblighi dichiarativi ricade in più fattispecie, la sanzione dovuta è pari alla somma delle sanzioni dovute per ognuna delle fattispecie (art. 38 del Regolamento sulla contribuzione).

Nel caso in cui successivamente ad una dichiarazione viene presentata, dopo la scadenza fissata ma comunque entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del termine, una dichiarazione valida anche se infedele, viene considerata come unica violazione la comunicazione tardiva.

La sanzione per dichiarazione irregolare si applica fino alla dichiarazione dei redditi 2010. Nel caso di comunicazione irregolare rettificata con una comunicazione tardiva (presentata dopo il termine ma entro il 90° giorno da questo), sono dovute sia la sanzione per comunicazione irregolare che sanzione per comunicazione tardiva. Analogamente, nel caso di comunicazione irregolare rettificata con una comunicazione considerata omessa (presentata oltre il 90° giorno dal termine), sono dovute sia la sanzione per comunicazione irregolare che la sanzione per comunicazione omessa.

La Tabella 4.1 riepiloga le modalità di calcolo delle sanzioni.

Tipo di violazione	Riferimento su Regolamento	Sanzione applicata
Dichiarazione tardiva	Art. 34, c. 2	2% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento
Dichiarazione omessa	Art. 34, c. 3	€ 800
Dichiarazione infedele	Art. 34, c. 4	2,5% del valore assoluto della variazione accertata, con un minimo di € 100,00 e un massimo di € 650,00

Tabella 4.1 - Percentuali da applicare per il calcolo delle sanzioni sulle comunicazioni

La sanzione calcolata in base alle regole sopra riportate non può essere inferiore all'1% del contributo soggettivo minimo dell'anno di competenza e non può essere superiore al 50% del contributo soggettivo complessivamente dovuto (art. 34, comma 8, del Regolamento sulla contribuzione).

La sanzione è sempre arrotondata all'euro (art. 34, comma 9). Per il passaggio dai valori in centesimi ai valori in unità di euro, gli importi devono essere arrotondati:

- per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro;
- per difetto, se inferiore a detto limite.

Ad esempio, se il calcolo della sanzione porta al risultato di euro 200,50 la sanzione effettivamente dovuta diventa euro 201,00, mentre nel caso in cui il risultato sia euro 200,49 diventa euro 200,00.

Il regolamento sulla contribuzione (art. 35) prevede la possibilità di ottenere **la riduzione delle sanzioni** (non cumulabile tra le diverse fattispecie) nei casi di infedele o omessa dichiarazione:

- dichiarazione infedele:
 - In caso di rettifica spontanea dei redditi dichiarati intervenuta entro il 31 marzo dell'anno successivo al termine di regolare inoltro, accompagnata dal pagamento delle somme dovute per contributi e interessi, **viene ridotta al 25%** (art. 35, comma 3)
 - in caso di rettifica spontanea dei redditi dichiarati, anteriore al primo atto di contestazione, accompagnata dal contestuale versamento di quanto eventualmente dovuto per contributi ed interessi, **viene ridotta al 50%** (art. 35, comma 1);
 - in caso di pagamento dei contributi dovuti e dei relativi interessi entro 60 giorni dalla definizione della conciliazione giudiziale, concordato preventivo, procedimento di accertamento o rettifica di rideterminazione dei redditi precedentemente dichiarati, **viene ridotta al 50%** (art. 35, c. 4, lettera a));
 - nel caso in cui l'interessato aderisca, entro 60 giorni dalla ricezione del primo atto di contestazione, all'accertamento eseguito dalla Cassa e versi contestualmente quanto dovuto per contributi ed interessi, **viene ridotta al 50%** (art. 35, c. 4, lettera b));
- dichiarazione omessa:
 - in caso di presentazione della comunicazione oltre il 31 dicembre dell'anno del termine di regolare inoltro ma entro il 31 marzo dell'anno successivo, accompagnata dal pagamento delle somme dovute per contributi e interessi, **viene ridotta al 25%** (art. 35, comma 2)
- Nel caso di dichiarazione infedele e omessa
 - per cause derivanti da malattia grave, calamità naturali o forza maggiore, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa Geometri, nel caso in cui l'interessato presenti domanda di riduzione entro 30 giorni dalla ricezione del primo atto di contestazione, **viene ridotta al 50%** (art. 35, c. 6);

Le sanzioni relative alla omessa, tardiva o infedele comunicazione alla Cassa non si applicano nei confronti degli eredi degli iscritti deceduti. Si escludono le situazioni debitorie a tale titolo già definite, i cui pagamenti non sono ripetibili (art. 36 del Regolamento sulla contribuzione).

5 INTERESSI

Nel caso di tardivo o omesso versamento dei contributi alla Cassa Geometri, l'associato deve pagare (oltre alle sanzioni e al contributo) gli interessi di mora nella misura prevista per le imposte dirette, calcolati sui contributi non versati dal giorno seguente la scadenza del termine di pagamento e fino al saldo (art. 34, comma 7 del Regolamento sulla contribuzione).

Fino all'anno 2011, nel caso di pagamenti dei minimi effettuati entro le scadenze differite, l'associato era tenuto a pagare anche un interesse di differimento, calcolato in base ai seguenti tassi:

Periodo	Tasso	Norma di riferimento
Per i pagamenti dei minimi effettuati fino al 2010	6,00%	Delibera CdA n.99/2001
Per i pagamenti dei minimi effettuati nel 2011	4,00%	Delibera CdA n. 57/2011

Tabella 5.1 - Tasso di interesse per pagamento differito dei contributi minimi

Nel caso in cui il contributo venga richiesto dalla Cassa Geometri attraverso una forma di riscossione coattiva, il tasso di interesse che viene applicato è quello di mora nella misura prevista per le imposte dirette:

Periodo	Tasso	Norma di riferimento
dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996	6,00%	Art. 13 D.L. 557 del 30/12/1993
dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2004	5,00%	Art. 3, comma 141 L. 662 del 23/12/1996
dal 1° gennaio 2005 al 30 settembre 2009	2,75%	D.M. 27/06/2003
dal 1° ottobre 2009 ad oggi	4,00%	D.M. 21/05/2009

Tabella 5.2 - Tasso di interesse applicato in caso di riscossione coattiva

Il tasso di interesse legale degli ultimi anni, utilizzato in alcuni casi di pagamenti agevolati tramite servizi online, è riportato nella seguente tabella:

Periodo	Tasso	Norma di riferimento
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009	3,00%	D.M. 12 dicembre 2007
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010	1,00%	D.M. 5 dicembre 2009
dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011	1,50%	D.M. 7 dicembre 2010
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013	2,50%	D.M. 12 dicembre 2011
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014	1,00%	D.M. 12 dicembre 2013
dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015	0,50%	D.M. 11 dicembre 2014
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016	0,20%	D.M. 11 dicembre 2015
dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017	0,10%	D.M. 7 dicembre 2016
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	0,30%	D.M. 13 dicembre 2017
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019	0,80%	D.M. 12 dicembre 2018
dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020	0,05%	D.M. 12 dicembre 2019
dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021	0,01%	D.M. 11 dicembre 2020
dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022	1,25%	D. M. 13 dicembre 2021
dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023	5,00%	D.M. 13 dicembre 2022
dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024	2,50%	D.M. 29 novembre 2023
dal 1° gennaio 2025	2,50%	D.M. 10 dicembre 2024

Tabella 5.3 - Tasso di interesse di legali

La seguente tabella mostra in che modo calcolare gli interessi per tardivo pagamento o omesso versamento.

Data di pagamento	Interessi	Tributi da pagare	Importo su cui calcolare gli interessi
Entro la scadenza del pagamento	Nessun interesse	Contributo	N/A
Nel caso di pagamento entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria per gli anni dal 2011 al 2019		Contributo Maggiorazione dello 0,40% sul contributo	
Dalla scadenza delle rate ordinarie fino all'emissione di un provvedimento coattivo (prima del 2011 e dopo il 2019)	Interessi legali	Contributo Sanzione Interessi	Contributo
Nel caso di pagamento oltre la scadenza ordinaria (dal 2011 al 2019)		Contributo Maggiorazione dello 0,40% sul contributo Sanzione Interessi	Contributo + maggiorazione dello 0,40%
Con l'emissione di un provvedimento coattivo (prima del 2011 e dopo il 2019)	Interessi per ritardata iscrizione a ruolo	Contributo Sanzione Interessi	Contributo
Con l'emissione di un provvedimento coattivo (dal 2011 al 2019)		Contributo Maggiorazione dello 0,40% sul contributo Sanzione Interessi	Contributo + maggiorazione dello 0,40%

Tabella 5.4 - Modalità di calcolo degli interessi di mora

La somma dovuta a titolo di sanzione non produce interessi se corrisposta entro il termine stabilito per il pagamento (art. 34, comma 10, del Regolamento sulla contribuzione).

6 RATEIZZAZIONE F24 (VALIDA DAL 2011 AL 2019)

Con l'adozione della delega F24 per il pagamento dei contributi, la Cassa Geometri ha esteso ai propri associati la facoltà, già prevista dallo stato per le imposte dirette, di versare i contributi tramite rateazione, con un massimo di 6 rate. Le scadenze delle rate sono le stesse previste per il pagamento delle imposte dirette.

Il tasso di interesse da utilizzare per calcolare gli interessi di rateazione è pari al 4%, calcolato sul numero di giorni dalla scadenza della prima rata (scadenza canonica o scadenza differita) fino alla scadenza della rata (anche se il reale pagamento della rata avviene in anticipo rispetto alla scadenza).

Il controllo di correttezza di una rateazione segue i pochi semplici principi:

- Sono presi come punti di riferimento per la ricostruzione del piano di ammortamento i seguenti dati:
 - il numero di rata indicato dal contribuente;
 - La data di pagamento della rata indicata con il numero 1.

Se non esiste una rata con il numero 1 o esistono più rate con il numero 1, la rateazione è fatta decorrere d'ufficio dalla scadenza differita. Se la rata indicata con il numero 1 è pagata prima della scadenza canonica, la rateazione decorre da tale data. Se è pagata successivamente alla scadenza canonica, la rateazione decorre dalla scadenza differita ed è dovuta la maggiorazione dello 0,40%.

- Sono considerate irregolari e vengono sanzionate a partire dalla scadenza della prima rata della rateazione (eventualmente includendo la maggiorazione dello 0,40% se la prima rata ha scadenza differita) le rate che ricadono nelle seguenti condizioni:
 - tutte le rate che hanno lo stesso numero di un'altra rata, se pagate non rispettando la scadenza prevista per quel numero di rata;
 - tutte le rate pagate dopo i trenta giorni dalla scadenza prevista;
 - tutte le rate aventi numero superiore a 6 (rateazione a partire dalla scadenza ordinaria) o superiore a 5 (rateazione a partire dalla scadenza differita).

Nel caso in cui le rate siano correttamente pagate ma insufficienti a coprire il contributo dovuto, oltre al contributo non versato devono essere pagati in un'unica soluzione la maggiorazione dello 0,4%, la sanzione e gli interessi di mora, calcolati a partire dalla scadenza differita.

Vale la pena ricordare che, nel caso di più sanzioni, i limiti minimo e massimo (vedi Capitolo 3) si applicano al tributo nel suo complesso e non al solo pagamento.

Di seguito sono riportati alcuni esempi che possono meglio chiarire le modalità di ravvedimento di un piano di rateazione.

- Esempio 1: pagamento in 6 rate, a partire dalla scadenza canonica, vengono pagate esclusivamente le prime 3 rate, con la prima rata versata entro la scadenza ordinaria e le altre nei termini. Le restanti rate vengono comunque pagate, ma con ritardi superiori ai 30 giorni rispetto alle scadenze. Le rate 4, 5 e 6 sono irregolari. Per regolarizzare la propria posizione è necessario pagare una sanzione del 2% se il pagamento avviene entro 180 giorni, del 10% in caso contrario, sull'importo dei contributi di ogni rata e gli interessi di mora a partire dalla scadenza ordinaria. Agli importi così determinati è possibile detrarre eventuali sanzioni ed interessi già versati.

- Esempio 2: viene pagata esclusivamente una rata indicata come 2 di 6, in una qualsiasi data. Mancando la rata 1, la rateazione è fatta decorrere dalla scadenza differita. Se il pagamento della rata 2 è coerente con la scadenza della seconda rata di un piano di rateazione a partire dalla scadenza differita, allora non sono dovute sanzioni ed interessi. In caso contrario la rata è irregolare e devono essere calcolati maggiorazioni, sanzioni ed interessi sia sulla rata che sui contributi non versati. Agli importi così determinati è possibile detrarre eventuali maggiorazioni, sanzioni ed interessi già versati.
- Esempio 3: vengono pagate 6 rate nei termini previsti, ma è presente un errore formale nell'indicazione delle rate (ad esempio, viene indicato rata 1 di 6 per tutte le sei rate). Le rate sono tutte irregolari e saranno sanzionate a partire dalla scadenza canonica (nota: la prima rata risulta in questo caso pagata nei termini e quindi non produce sanzioni). Il geometra può, però, chiedere alla Cassa Geometri la rettifica dei numeri di rata e quindi regolarizzare senza sanzioni la propria posizione.